

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2014



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Enti non commerciali: pronto modello di dichiarazione dell'IMU/TASI
- 3 Cessione dei crediti certificati vantati nei confronti della PA
- 3 Modificato il regime attuativo dell'exit tax

Prassi

- 5 Come recuperare il Bonus Irpef
- 5 La disciplina fiscale delle Sicaf
- 6 Sospensione o rateizzazione dell'Exit tax
- 6 Cambio valute (giugno 2014)
- 6 Comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore per il 2013: modifiche ai modelli
- 7 Codici tributo per le agevolazioni a micro/piccole imprese delle ZFU della Regione Puglia
- 7 Trattamento di aree e opere di urbanizzazione cedute a titolo gratuito al Comune
- 7 Studi di settore per il periodo di imposta 2013
- 7 Impiego di carburanti in esenzione da accisa da parte di unità per diporto non UE
- 8 Nuova opportunità per chi ha perso la possibilità di pagare a rate le cartelle
- 8 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 10 Sostituti d'imposta: modello 770/2014 Semplificato
- 10 I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
- 10 Crediti fiscali e visto di conformità
- 11 Le varie forme di costituzione delle S.r.l.
- 11 La nuova disciplina fiscale del leasing e il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

NORMATIVA	
<p>Enti non commerciali: pronto modello di dichiarazione dell'IMU/TASI</p> <p>Approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012 per gli enti non commerciali. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30/9/14.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 26/6/14 (G.U. n.153 del 4/7/14)</i></p>
<p>Cessione dei crediti certificati vantati nei confronti della PA</p> <p>Definite le modalità per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'art. 37 D.L. n.66/2014. La citata disposizione prevede, al fine di assicurare pagamento dei debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, delle pubbliche amministrazioni (diverse dallo Stato), che tali debiti se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati al 31/12/13 e certificati al data di entrata in vigore del decreto, ovvero; • non ancora certificati alla data di entrata in vigore del decreto, comunque maturati al 31/12/13, ma condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; ✓ i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle PA debentrici, <p>sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione. L'art. 37 citato prevede, inoltre, che i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato.</p> <p>Sono state ora definite le modalità attuative della suddetta disposizione. Tra le altre, è stata fissata una soglia massima di sconto per l'operazione di cessione indicata nell'1,90% in ragione di anno dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere. Tuttavia, qualora l'ammontare complessivo dell'operazione superi i 50.000 euro, sull'importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,60% in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/6/14 (G.U. n.162 del 15/7/14)</i></p>
<p>Modificato il regime attuativo dell'exit tax</p> <p>Pubblicato un nuovo decreto con una più dettagliata disciplina attuativa del trasferimento di residenza ex art. 166 Tuir degli esercenti imprese commerciali in uno Stato UE o SEE. Trattasi dell'imposta da applicare in Italia in caso di trasferimento della residenza fiscale delle imprese in altro Stato dell'Ue o in Stati aderenti all'Accordo sul SEE.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 2/7/14 (G.U. n.156 dell'8/7/14)</i></p>

Ordinary Assist

In particolare, rispetto alla previgente disciplina sono state previste le seguenti modifiche.

Interessi – è stato esplicitamente previsto il pagamento degli interessi, oltre che nel caso di rateizzazione, anche nell'ipotesi di opzione per la sospensione della riscossione delle imposte.

Componenti per i quali non è possibile esercitare le opzioni – sono state esplicitamente riferite anche alla rateizzazione le ipotesi in cui non è possibile esercitare le opzioni.

La sospensione o la rateizzazione non possono riguardare:

- i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 Tuir;
- i fondi in sospensione di imposta di cui al co. 2 dell'art. 166 Tuir, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.

Opzioni non più distinte - le opzioni non possono essere esercitate distintamente con riferimento a ciascuno degli elementi indicati.

Quando devono essere versate le imposte in caso di sospensione - le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e l'avviamento, con riferimento all'esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell'ordinaria determinazione del reddito d'impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati, diversi da quelli di cui al punto successivo, il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi;
- per le partecipazioni e gli strumenti finanziari simili alle azioni, diversi da quelle dell'art. 85 Tuir, nell'esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;
- per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento, nell'esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del Tuir.

Si considera in ogni caso evento realizzativo il decorso di 10 anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.

Rateizzazione in 6 quote - le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione sono versate in 6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.

Nuove ipotesi di decadenza dalla sospensione o dalla rateizzazione – costituiscono ipotesi di decadenza:

- la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda che comportano il trasferimento dei componenti ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli citati;
- l'apertura di una procedura di insolvenza, di liquidazione o l'estinzione dei soggetti;
- il trasferimento della residenza in Stati o territori diversi da quelli citati;
- la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all'art. 5 Tuir.

Efficacia delle nuove disposizioni – la disciplina si applica ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente a quello di pubblicazione del decreto in G.U. (2015 per i "solari").

Trasferimenti effettuati in base alla previgente disciplina - sono state previste disposizioni di raccordo:

- in caso di opzione per la rateizzazione l'ammontare residuo dell'imposta è suddiviso in 6 rate annuali;
- in caso di opzione per la sospensione, l'imposta è versata secondo le nuove modalità a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello della pubblicazione in G.U. del decreto;
- per i soggetti che hanno effettuato l'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta l'ammontare residuo dell'imposta è assoggettato, a scelta del contribuente, ad una delle opzioni previste dai commi 6 e 7 del decreto (sospensione o rateizzazione).

Ordinary Assist

PRASSI

Come recuperare il Bonus Irpef

Forniti chiarimenti su come compilare il modello F24 per il recupero del credito, dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Irpef. I datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L'eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d'imposta che, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24.

Agenzia delle entrate, circolare n.22 dell'11/7/14

Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore:

- non è soggetto al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 34 L. n.388/2000;
- non è soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (previsto dall'art. 31 L. n. 78/2010).

Credito erogato ad alcuni lavoratori e contestuale recupero ad altri lavoratori – il sostituto d'imposta dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l'importo netto risultante dalla differenza.

Enti pubblici e amministrazioni dello Stato - possono recuperare il credito d'imposta erogato ai lavoratori sia mediante compensazione con i modelli F24 e F24 Ep, sia mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali. In questo caso saranno poi l'Inps e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria a recuperare i contributi non versati, attingendo all'importo delle ritenute da versare mensilmente all'erario.

La disciplina fiscale delle Sicaf

Alle società di investimento a capitale fisso (Sicaf) immobiliari si applica il regime fiscale già previsto per i fondi immobiliari, comprese le agevolazioni vigenti in materia di imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui fanno parte i fondi immobiliari. Per tutte le Sicaf, a prescindere dall'investimento, si applicano le disposizioni Irap previste per le Sicav, le Società di investimento a capitale variabile.

Agenzia delle entrate, circolare n.21 del 10/7/14

Saranno le società di gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito i fondi, le Sicav e anche le Sicaf, in quanto emittenti delle quote o azioni ad operare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici. Per quanto riguarda, invece, le quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta dovrà essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

Partecipazione a Oicr esteri non immobiliari - se le quote o le azioni sono immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta viene applicata dai soggetti residenti aderenti presso i quali sono depositate. Nel caso di soggetti non residenti aderenti a questo sistema di deposito accentrato o a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti allo stesso sistema, i sostituti d'imposta non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per effettuare gli adempimenti.

Oicr esteri immobiliari - i redditi derivanti dalla partecipazione a Oicr immobiliari esteri non sono più inclusi tra i titoli atipici. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica, infatti, lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi

Ordinary Assist

immobiliari italiani, compreso il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi dagli "investitori istituzionali", che possiedono quote superiori al 5% dell'organismo considerato.

Redditi da Oicr e calcolo della base imponibile - per gli Oicr non quotati per i quali il valore "effettivo" e il costo medio ponderato coincidono con quelli risultanti dai prospetti periodici nessun cambiamento, salvo il caso di acquisto o cessione delle quote o azioni sul mercato secondario mediante negoziazione privata. Per gli Oicr quotati, invece, rilevano il valore di rimborso, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato.

Sospensione o rateizzazione dell'Exit tax

Individuate le modalità di esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'Exit tax, l'imposta da applicare in Italia in caso di trasferimento della residenza fiscale delle imprese in altro Stato dell'Ue o in Stati aderenti all'Accordo sul SEE (Spazio economico europeo). Oltre all'opzione, il documento affronta i temi della prestazione delle garanzie, del loro rilascio e dell'obbligo di monitoraggio annuale.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore n. 92134 del 10/7/14*

L'ufficio delle Entrate, prima di validare l'opzione per la sospensione o rateizzazione, può chiedere la presentazione di idonea garanzia, in caso di grave e concreto pericolo per la riscossione.

Le imprese che hanno, invece, bilanci in attivo nei 3 esercizi che precedono il trasferimento della residenza e un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio almeno pari al 120% dell'importo dell'imposta sospesa e/o rateizzata, non sono tenute a presentare garanzie.

Sospensione	Rateazione
<ul style="list-style-type: none"> Va presentata una comunicazione all'ufficio territorialmente competente. Ogni anno chi esercita l'opzione, ai fini del monitoraggio, è tenuto alla dichiarazione dei redditi, per i periodi d'imposta successivi a quello di opzione. Nella dichiarazione devono essere compilati soltanto i quadri relativi all'indicazione della plusvalenza complessiva, con l'importo della plusvalenza ancora sospesa e dell'ammontare dell'imposta dovuta. La garanzia è dovuta per un periodo non inferiore a 3 anni e va rinnovata, per ulteriori 3 anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti. 	<ul style="list-style-type: none"> Va presentata una specifica comunicazione all'ufficio territorialmente competente. Le imposte sui redditi oggetto di versamento rateale sono pagate in 6 rate annuali di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, mentre le restanti rate sono versate insieme agli interessi negli anni successivi entro lo stesso termine. La garanzia è dovuta per un periodo pari a quello di rateazione incrementato di un anno.

Cambio valute (giugno 2014)

Accertate agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di giugno 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 7/7/14*

Comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore per il 2013: modifiche ai modelli

Corrette le istruzioni del modello degli studi di settore VG68U relativo al "trasporto di merci su strada e servizi di trasloco".

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore n. 89828 del 4/7/14*

Ordinary Assist

<p>Codici tributo per le agevolazioni a micro/piccole imprese delle ZFU della Regione Puglia Istituiti i codici tributo per l'utilizzo dei benefici a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane della Regione Puglia, ricadenti nell'Obiettivo "Convergenza", da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n.241/1997, tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.69 del 4/7/14</i></p>
<p>Trattamento di aree e opere di urbanizzazione cedute a titolo gratuito al Comune L'art. 10 D.lgs. n.23/2011 ha introdotto, dall'1/1/14, delle rilevanti novità nel regime impositivo, ai fini delle imposte indirette, per gli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.68 del 3/7/14</i></p>
<p>In particolare, il co. 4 dell'art. 10 della stessa norma ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie per gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso soggetti a imposta di registro in misura proporzionale. Dall'1/1/14 non si applicano più le misure agevolative dell'imposta di registro, intese come riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall'imposta, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso. Queste agevolazioni restano, invece, applicabili agli stessi atti se posti in essere a titolo gratuito. L'art. 28 della legge urbanistica n.1150/1942 stabilisce che l'autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. Considerato, quindi, che il legislatore qualifica espressamente queste cessioni come atti a titolo gratuito, è stato escluso che gli stessi possano essere ricondotti nell'ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni. Per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano, quindi, ad applicarsi le previsioni dell'art. 32 D.P.R. n. 601/1973.</p>	
<p>Studi di settore per il periodo di imposta 2013 Illustrate le novità che riguardano gli studi di settore, in particolare sui 69 approvati con il decreto MEF del 23/12/13, così suddivisi per categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 studi per il settore delle manifatture; • 21 studi relativi al settore dei servizi; • 6 studi per i professionisti; • 21 studi per il commercio. <p>Per il 2013 sono previsti correttivi specifici che prendono in considerazione l'incremento dei prezzi dei carburanti per gli studi di settore VG68U ("Trasporto di merci su strada e servizi di trasporto"), VG72A ("Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente") e VG72B ("Altri trasporti terrestri di passeggeri").</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.20 del 4/7/14</i></p>
<p>Impiego di carburanti in esenzione da accisa da parte di unità per diporto non UE Forniti gli indirizzi applicativi sull'individuazione dei requisiti che legittimano il rifornimento alle unità commerciali noleggiate per diporto battenti bandiera di Paesi non appartenenti all'UE, di carburanti agevolati ai sensi del punto 3, Tabella A, allegata al D.Lgs. n.504/95. In particolare, sono stati forniti chiarimenti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posizione doganale della nave destinata all'esercizio di attività commerciale (il beneficio fiscale presuppone la nazionalizzazione dell'imbarcazione - no regime di ammissione temporanea); 	<p><i>Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n.10 del 14/7/14</i></p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • requisiti dell'unità di bandiera extracomunitaria; • richiesta di impiego carburanti denaturati e di oli lubrificanti; • adempimenti procedurali per il rifornimento. 	
<p>Nuova opportunità per chi ha perso la possibilità di pagare a rate le cartelle</p> <p>Una nuova possibilità per i pagamenti rateali dei contribuenti riservata a chi ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22/6/13. Secondo quanto stabilito dal D.L. n.66/2014 i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate presentando la domanda entro il 31/7/14. Il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive (anziché 8).</p>	<p><i>Equitalia, comunicato stampa del 3/7/14</i></p>
<p>Equitalia ha, inoltre, ricordato le varie tipologie di rateizzazione a disposizione dei contribuenti. È possibile ottenere un piano di rateizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • straordinario fino a 120 rate, in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità. I criteri per ottenere un piano straordinario sono contenuti in un decreto MEF che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del richiedente. Si possono ottenere più di 72 rate quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare (anche per ditte individuali). Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1; • ordinario a 72 rate. Per debiti fino a 50.000 euro deve essere compilato un modulo disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e negli sportelli di Equitalia, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata A/R. Per importi oltre 50.000 euro è necessario allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. È possibile richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti. <p>I piani sono alternativi; in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria. L'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.</p> <p>Ulteriori vantaggi - chi effettua pagamenti regolari non è più considerato inadempiente, può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le PA ed è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).</p> <p>Proroga e decadenza - i piani di rateizzazione, ordinari e straordinari, possono essere prorogati una sola volta. In entrambi i casi si può chiedere una proroga ordinaria (in ulteriori 72 rate) oppure, in presenza dei requisiti previsti, una straordinaria (massimo 120 rate). Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.</p> <p>Come presentare la domanda - la domanda, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, può essere presentata tramite raccomandata A/R oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati. I moduli sono disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it, nella sezione "Rateizzare", e presso tutti gli uffici sul territorio.</p>	
<p>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.1.3) del Modello Unico PF, SP, SC, ENC; • l'aggiornamento del software di controllo Studi di settore (versione 1.0.1); • gli aggiornamenti del software Gerico 2014 (versione 1.0.3) e delle relative specifiche tecniche; 	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dall'1 al 15/7/14</i></p>

Ordinary Assist

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento del software Gerico 2013 (versione 1.0.5);• gli aggiornamenti della procedura di controllo (versione 1.0.3), del software di compilazione (versione 1.0.2) e della procedura di controllo (versione 1.0.2) per il Modello 770 semplificato;• l'aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali;• l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori regionali (Studi settore);• l'aggiornamento di Pregeo - sperimentazione anno 2014 (versione 10.6.0);• il depliant sui Servizi catastali;• gli aggiornamenti delle istruzioni, del software di compilazione (versione 1.0.2) e del software di controllo (versione 1.0.2) del modello RLI. | |
|---|--|

Ordinary Assist

DOTTRINA

Sostituti d'imposta: modello 770/2014 Semplificato

Illustrate le principali novità che interessano la compilazione del modello 770/S/2014 che i sostituti di imposta dovranno trasmettere entro il 31/7/14.

Assonime, circolare n. 22 del 4/7/14

Tra le altre novità illustrate, è stato evidenziato che:

- nella compilazione del modello assume rilievo anche la rideterminazione della misura dell'acconto Irpef operata dall'art. 11, co. 18 D.L. n. 76/2013, che ha innalzato la percentuale dell'acconto Irpef dal 99 al 100% con effetto sulla 2° o unica rata di novembre. Il sostituto che ha rideterminato l'importo del 2° o unico acconto Irpef, nelle annotazioni (cod. BA) deve indicare l'ammontare della rata ricalcolata;
- deve essere indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per il coniuge e i familiari a carico di cui all'art. 12, co. 1, Tuir (punto 102). Nel caso in cui il rapporto di lavoro è di durata inferiore all'anno solare, la detrazione per carichi di famiglia dovrà essere calcolata in relazione al periodo di lavoro svolto, salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo d'imposta qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso in cui le detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne dovrà dare comunicazione al sostituto nelle annotazioni.

I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Illustrate le disposizioni che il nostro ordinamento prevede per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, sono state analizzate le disposizioni del d.lgs. n. 192/2012 e le modifiche in discussione per adeguare la normativa italiana ai rilievi della Commissione europea, nonché le ulteriori misure introdotte per indurre le PA a pagare entro i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002. È stato ricordato che la disciplina riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale; sono, invece, espressamente esclusi dall'ambito di applicazione i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.

La disciplina si applica a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori pubblici.

Recentemente il D.L. n. 66/2014 ha previsto nuove misure per rendere trasparenti i ritardi di pagamento e quindi più facilmente controllabili e sanzionabili le ipotesi di mancato rispetto della disciplina. In particolare, l'art. 42 D.L. n. 66/2014 dispone che a decorrere dall'1/7/14 le PA devono adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture, appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Tra le informazioni che dovranno essere inserite vi è la scadenza della fattura.

Assonime, circolare n. 23 del 9/7/14

Crediti fiscali e visto di conformità

Pubblicato un documento informativo e di approfondimento in tema di crediti fiscali e visto di conformità come previsto dall'art. 1, co. 574 L. n. 147/2013 disposizione che, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31/12/13, ha stabilito che per utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 D.P.R. n. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a euro 15.000 annui, occorre apporre il visto di conformità di cui all'art. 35, co. 1, lett. a) D.lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

[ODCEC Milano, studio Visto di conformità, pubblicato sul sito l'8/7/14](#)

Il documento costituisce uno strumento di lavoro per il professionista chiamato a questo adempimento, contenente anche numerose risposte sui temi più controversi e una *check list* delle operazioni da porre in essere

Ordinary Assist

<p>Le varie forme di costituzione delle S.r.l.</p> <p>Pubblicato uno studio sulla disciplina civilistica delle S.r.l. nelle varie forme oggi consentite dall'ordinamento (S.r.l. unipersonale, semplificata, a capitale ridotto). Lo studio si occupa, inoltre, della disciplina civilistica e fiscale della società tra professionisti, anche alla luce delle nuove norme di prossima introduzione che prevedono la qualificazione del relativo reddito quale di lavoro autonomo.</p>	<p><u>ODCEC Roma, studio S.r.l., pubblicato sul sito Fondazione Telos</u></p>
<p>La nuova disciplina fiscale del leasing e il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali</p> <p>Pubblicati 3 documenti Assilea, 2 dei quali riguardano la nuova disciplina fiscale del leasing dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014, con uno strumento utile per comparare la soluzione del leasing e quella dell'acquisto tramite mutuo. Il terzo documento illustra il nuovo credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'art. 18 D.L. n.91/2014.</p>	<p><u>Assilea, 3 documenti pubblicati sul sito ODCEC di Bologna</u></p>